

Decreto flussi

La circolare congiunta

Il Ministero dell'interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo hanno adottato una [circolare](#) congiunta ([allegato 1](#) e [allegato 2](#)) con le indicazioni operative sui flussi d'ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal DL 145/2024. Nei prossimi giorni, verrà messa a disposizione una nota esplicativa redatta dall'INCA nazionale. Nel frattempo, si forniscono le prime indicazioni in merito alle procedure introdotte dal predetto D.L. relative al prossimo Decreto Flussi. Per proseguire la lettura [clicca qui](#).

Numero di istanze

Per l'anno 2025, **i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro** per gli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 27 settembre 2023 (lavoro subordinato non stagionale, per lavoro autonomo e lavoro stagionale). **Tale limite non si applica** alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all'art. 24 bis del T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro), dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).

SPID

Gli utenti che accedono con il proprio SPID/CIE al Portale Servizi ALI sono qualificati dal sistema come "utenti privati". Gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali e alle suddette Agenzie di somministrazione di lavoro o che sono soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze nel Portale Servizi ALI per conto dei datori di lavoro sono riconosciuti come tali dal sistema a seguito della cd. "profilazione", ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi. L'operazione di profilazione sarà effettuata prima dell'avvio dei giorni di precompilazione.

Indisponibilità

La preventiva verifica presso il centro per l'impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero. Tale verifica va effettuata attraverso l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente, attraverso l'apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A tal fine, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende esperita con esito negativo se il Centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

Asseverazione

Si ricorda che per tutti i settori in base all'articolo 24 bis T.U.I., è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in

nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 24-bis comma 3 T.U.I. con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.

Domicilio digitale

Ai fini della presentazione della domanda, è necessario dotarsi di indirizzo pec e registrarlo nelle seguenti banche dati:

- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche).

La registrazione della pec nelle predette banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l'indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente per tutte le comunicazioni dello Sportello Unico per l'immigrazione (SUI).

Per l'anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'art. 24-bis, comma 3 del T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'art. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALL, (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/>) gestito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.

Precompilazione

La precompilazione è consentita:

- **dal 1° al 30 novembre 2024**, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025;
- **dal 1° al 31 luglio 2025**, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero.

I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all'accesso alla precompilazione. Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all'indirizzo pec della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un codice di attivazione domanda.

Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all'indirizzo pec presente nella banca dati INAD. L'inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l'accesso al modello di domanda di interesse. Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.

I click days

Per il lavoro subordinato non stagionale sono confermati i termini di presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell'ambito delle quote previste:

- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all'art 6, comma 3, lett.a) del D.P.C.M. (mod. B2020) **dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;**
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. **dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025.**

Per i settori agricolo e turistico - alberghiero, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale di cui

all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 decorrono, per l'anno 2025:

- **per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;**
- **per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025**, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali **dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.**

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (mod. domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono **dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.**

Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".